



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 65 del 29 Giugno 2020

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO

A partire da oggi è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

● Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
● Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
● Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
● Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
● Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
● Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
● Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699002 ✉ s.lucidi@figc.it
● Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
● Antonello Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

È ON-LINE LA PIATTAFORMA DELL'UFFICIO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

N.B. È POSSIBILE INSERIRE LA PROPRIA DOMANDA FINO ALLE ORE 20:00 DEL 21 GIUGNO 2020.

La seconda sessione sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/>

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/>

**DAL 22 GIUGNO APRE LA SECONDA FINESTRA
PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Da lunedì 22 giugno a domenica 28 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.B. È POSSIBILE INSERIRE LA PROPRIA DOMANDA FINO ALLE ORE 20:00 DEL 28 GIUGNO 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/fondo-perduto/it/home/>

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/?fbclid=IwAR0OxsbzjfCUR1maHJPEmbzM5hTYRLysf50j9bUJHJ5mPv2yY0nUJ_DKktAQ

La necessaria attestazione di attività svolta e del numero degli atleti tesserati può essere richiesta al SEgr. Diletta Mancini tramite mail all'indirizzo: d.mancini@figc.it

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma)**. Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**. L'abilitazione alla firma elettronica **deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società**.
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI REGIONE PUGLIA

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, LA REGIONE PUGLIA PUBBLICA TRE NUOVI AVVISI: MICROPRESTITO, TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE E TITOLO II TURISMO CAPO 6 CIRCOLANTE

Sono stati pubblicati sul Burp n. 80 del 4 giugno 2020 i tre avvisi Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante. Tutte le misure sono finanziate dalle risorse del POR Puglia 2014-2020 e sono attive con modalità a sportello sino al 31 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 990 064, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

MICROPRESTITO CIRCOLANTE

L'avviso è destinato alle micro imprese (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative, società a responsabilità limitata - anche in forma unipersonale e semplificata) e ai lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con sede operativa in Puglia.

La misura mette a disposizione 248 milioni di euro e intende sostenere l'accesso al credito con micro-finanza attraverso mutui concessi a tasso zero e senza garanzie.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra i 5mila e i 30mila euro più preammortamento della durata di 12 mesi.

Il finanziamento potrà essere utilizzato solo per sostenere le spese di funzionamento.

L'agevolazione sarà concessa per l'80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell'assistenza rimborsabile a condizione che le prime 48 rate del mutuo vengano restituite regolarmente.

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Microprestito Circolante
- La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente dall'impresa che chiede l'agevolazione, previa iscrizione al portale Sistema Puglia, solo tramite procedura telematica disponibile nella sezione dedicata all'Avviso Pubblico MicroCredito.

TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE

L'avviso è destinato a liberi professionisti e imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Puglia operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi.

La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi della gestione dell'attività d'impresa.

L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato.

Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali, in termini di unità lavorative annue (Ula), riferiti all'esercizio 2019.

L'importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2 milioni di euro.

Il finanziamento avrà una durata minima di 24 mesi e almeno 12 mesi di preammortamento.

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Titolo II Capo 3 Circolante
- Le imprese ed i liberi professionisti possono presentare domanda di agevolazione alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Confidi.

La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica. Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Capo 3 sul portale Sistema Puglia è presente l'elenco dei soggetti accreditati.

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo tramite procedura telematica fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.

TITOLO II CAPO 6 CIRCOLANTE

La misura fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Puglia.

L'avviso mette a disposizione 50 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi derivanti dalla gestione dell'attività d'impresa.

Come nel precedente avviso, l'importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del mutuo concesso che potrà anche essere superiore a 2 milioni di euro.

Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento. L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato.

Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di unità lavorative annue (Ula) riferiti all'esercizio 2019. Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Titolo II - Capo 6 Circolante
- Le imprese possono presentare le domande di agevolazione alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Cofidi. La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Turismo Capo 6 sul portale Sistema Puglia è presente l'elenco dei soggetti accreditati.

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo tramite procedura telematica dal 5 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i documenti informativi relativi ai tre avvisi Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante.

2. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

2.1.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A DEL 10 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

– nella riunione dell'8 giugno 2020;

– vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

– ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

– valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021;

– visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

– su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021:

1) sarà consentito alle società presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;

2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti. Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

2.2.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A DEL 10 GIUGNO 2020)

MODALITA' DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;

- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

delibera

1) la premessa fa parte integrante della delibera;

2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;

3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento”;

- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

“appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma 1), lett. h; 13 comma 2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

- Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
- Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone);
- Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 3 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
- Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).

Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzata" al momento della definitiva interruzione del Campionato, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021”;

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

ha deliberato

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
5. Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi); 5
7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;
8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato

Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;

12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla 6 Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

2.3.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A DEL 10 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell'8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A DEL 17 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 Giugno 2020;
- preso atto della richiesta dell'Associazione Italiana Calciatori, diretta ad ottenere una diversa scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;

- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalla suddetta associazione in considerazione degli effetti sospensivi sulla attività degli organi di giustizia sportiva, derivati dalla emergenza COVID-19;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

2.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MAGGIO 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping – Seconda Sezione – OVIDIO ALLA.

In relazione alla precedente nostra del 23 gennaio 2020, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Seconda Sezione - assunta, in data 16 Giugno 2020, nei confronti del Sig. Ovidio ALLA. Con detta decisione, in accoglimento del ricorso, viene rideterminata la sanzione di squalifica in anni 2 (due) a decorrere dal 20 Gennaio 2019 e con scadenza al 19 ottobre 2021.

2.6. (STRALCIO DISPOSITIVO N. 86/CFA 2019/2020 REG. DEL 22 GIUGNO 2020)

La Corte Federale d'Appello, composta da:

Mario Luigi Torsello Presidente
Angelo De Zotti Componente (relatore)
Maurizio Fumo Componente

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2020, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito del reclamo n. 115 proposto dalla società A.S.D. Torna Maglie in data 19.02.2020 il seguente

DISPOSITIVO

La Corte Federale d'Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. TOMA MAGLIE, lo dichiara inammissibile.
Dispone la trasmissione della decisione al Presidente Federale.

Dispone altresì la comunicazione alle parti con PEC.

2.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A DEL 23 GIUGNO 200)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL

SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì **31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. **Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. **Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. **Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale

tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

2.8. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALE DELLA F.I.G.C.)

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. di seguito riportati riguardanti i rispettivi oggetti:

Comunicato Ufficiale 234/A del 26/6/2020 **Oggetto: Modifica artt. 18 - 19 - 20 e 66 N.O.I.F.**

Comunicato Ufficiale 238/A del 26/6/2020 **Oggetto: Modifica artt. 95 comma 2 N.O.I.F.**

Comunicato Ufficiale 239/A del 26/6/2020 **Oggetto: Deroga art. 95 N.O.I.F. s.s. 2020 - 2021**

Comunicato Ufficiale 240/A del 26/6/2020 **Oggetto: Modifica art. 94ter introduzione comma 12bis N.O.I.F.**

Comunicato Ufficiale 242/A del 26/6/2020 **Oggetto: Deroga art. 72 N.O.I.F.**

Comunicato Ufficiale 243/A del 26/6/2020 **Oggetto: Modifica regolamento Settore Tecnico parte II**

2.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A DEL 26 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;

- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
- Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; – viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

2.10. (STRALCIO COMUNICAZIONE DIVISIONE PARALIMPICA E SPERIMENTALE)

Oggetto: Protocollo attuativo per la per la ripresa degli allenamenti delle squadre facenti parte della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - FIGC.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Protocollo attuativo per la per la ripresa degli allenamenti delle squadre facenti parte della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - FIGC.

3. COMUNICAZIONI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: PUBBLICATO IL PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO

Il documento fa seguito a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli allenamenti degli sport di squadra.

A seguito della diramazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, la FIGC e il Settore Giovanile e Scolastico pubblicano il relativo protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico.

Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione, fa riferimento all’attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti e, nell’ambito della propria competenza, dispone le norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Il protocollo, che rappresenta anche fonte di informazione/formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del virus SARS-COV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio nelle sue varie espressioni (calcio a cinque, beach soccer, etc.), intende pertanto fornire le indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico, relativamente ad ogni componente, categoria e settore.

Tale Protocollo si rivolge alle Società sportive affiliate che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) Giovanile e Dilettantistica e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive; agli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici e altri collaboratori); a genitori o tutori legali degli atleti minori, accompagnatori di atleti disabili.

Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il Protocollo attuativo.

RIPRESA DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE: PUBBLICATE LE PROPOSTE PRATICHE PER L'ALLENAMENTO

Il documento fa seguito al Protocollo attuativo per la ripresa in sicurezza degli sport di squadra.

Tenuto conto delle indicazioni riportate dal Protocollo Attuativo sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS-COV-2) per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, al fine di agevolare la ripresa delle attività tecniche da parte delle Società, Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha definito alcune proposte pratiche strutturate nel rispetto delle "Disposizioni tecniche per le sedute di allenamento" indicate nel medesimo Protocollo.

Nello specifico, il documento tiene conto di alcune fondamentali peculiarità: un allenatore per ogni gruppo, campi di gioco delimitati, ingresso in campo dei gruppi in orari diversi, distanza di 2 metri, evitare il contatto fisico tra i giocatori, vietare l'uso di pettorine, igienizzare i materiali sportivi, utilizzare sempre una borraccia personale, sconsigliare l'uso delle docce.

Dal punto di vista Metodologico le attività proposte vengono presentate attraverso stazioni che prevedono il coinvolgimento di 4 giocatori in contemporanea, che rappresentano soluzioni trasversali che possono essere adattate, variando spazi ed obiettivi tecnici, alle diverse fasce d'età del settore giovanile.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento relativo alle proposte pratiche per le sedute di allenamento.

4. COMUNICAZIONI L.N.D.

INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI: EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO CURA ITALIA

È stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di aprile e maggio 2020.

1) Per chi ha già presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di marzo 2020:

L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità.

Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell'indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l'avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.

Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l'indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l'indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l'indennità di aprile e maggio 2020.

Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l'indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l'indennità di aprile e maggio 2020.

2) Per chi non ha presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di marzo 2020:

Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

- 1) non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge "Rilancio");
- 2) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
- 3) non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- 4) non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Il rapporto di collaborazione deve:

- 1) essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
- 2) aver cessato, sospeso, o ridotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- 3) essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
- 4) non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge "Rilancio") (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.

La procedura d'invio della domanda prevede tre fasi:

- **la prenotazione:** per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sull'homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l'informativa relativa alla privacy). Nell'SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l'SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e

l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l'ordine di presentazione delle domande corrisponda all'ordine di ricevimento degli SMS.

- **l'accreditamento:** per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero sopra indicato. Per accedere all'accreditamento l'utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall'homepage del sito di Sport e Salute;

- **la compilazione e l'invio della domanda:** subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:

- caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell'avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);

- avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l'accredito della somma;

- disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;

- conoscere l'ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d'imposta 2019;

- accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, nell'ambito di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);

- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;

- verificare, se collabori con un'Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;

- verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP. Al fine di supportare i richiedenti nella fase di presentazione della domanda e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa:

- è stato riattivato l'indirizzo mail dedicato: curaitalia@sportesalute.eu, che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);

- è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall'utenza. Per seguire il canale clicca qui: <https://t.me/SporteSalute>;

- nei prossimi giorni, sarà disponibile un'applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple. L'applicazione consentirà ad ogni utente già registrato di monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria. Per accedere alla APP il richiedente utilizzerà le stesse credenziali di accesso alla piattaforma. La APP sarà utilizzabile anche da parte degli utenti che hanno presentato la richiesta di indennità per il mese di marzo 2020.

Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute, con particolare riferimento ai contatti delle varie direzioni di Sport e Salute e del centralino aziendale dai quali non potranno ricevere un sostegno adeguato.

5.1 CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

5.1.1. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 313 (C.U. N. 213/A FIGC, DISPOSIZIONI IN DEROGA AGLI ARTT. 18 E 20 DELLE N.O.I.F., PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021, PER LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E SGS) DEL 10 GIUGNO 2020.

Il Consiglio Federale

nella riunione dell'8 giugno 2020;

vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID- 19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

va lutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presenta zione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021;

visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021:

- 1) sarà consentito alle società presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

5.1.2. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 314 (C.U. N. 214/A FIGC, MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.) DEL 10 GIUGNO 2020.

MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHÈ DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

delibera

- 1) la premessa fa parte integrante della delibera;
- 2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- 3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento;

- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

"appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma I), lett. h; 13 comma 2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;

Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 - a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5

-, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;

Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone);

Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);

Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;

Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).

Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzata" al momento della definitiva interruzione del Campionati, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021;

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

ha deliberato

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 - a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
5. Campionato di Serie N 2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;

8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID- 19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;
12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

5.1.3. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 315 (C.U. N. 217/A FIGC, DEROGA ART. 94TER N.O.I.F.) DEL 11 GIUGNO 2020.

Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell' 8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. **Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

5.1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 12 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 giugno 2020, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 le seguenti nomine in scadenza il 30 giugno 2020:

- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 6 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni;

- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 7 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni.

5.1.5. (STRALCIO CIRCOLARE N. 18 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza - Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ed è stato approvato il modello di predisposizione dell'istanza, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, sono state fornite istruzioni per la richiesta del contributo.

Con la precedente Circolare LND n. 59 del 1° giugno 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34 e, in particolare, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è stato fatto cenno ai dubbi sulla possibilità o meno da parte delle ASD di poter accedere al beneficio.

Premesso che sullo specifico argomento non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti, è comunque da rilevare che il contributo spetta, comunque, anche agli Enti non commerciali, con partita IVA, relativamente ai ricavi e proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività commerciali.

A tale riguardo, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello di richiesta del contributo, è riportata, a pag. 4, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione REDDITI ENC 2020 nei quali sono riportati i ricavi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo.

I soggetti in contabilità ordinaria devono fare riferimento ai ricavi esposti nel **quadro RS 111**; i soggetti in contabilità semplificata, al **quadro RG2, col. 7**, (*quadro utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario ex L. 398/91*); i soggetti in regime forfetario ex art. 145 TUIR, al **quadro RG4, col. 2**.

Pertanto, è da ritenere che anche le ASD come peraltro, le SSD, possano procedere alla richiesta del contributo relativamente ai proventi commerciali realizzati.

Circa i ricavi deve trattarsi di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e, cioè, "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" (lett. a) e "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione" (lett. b).

Per determinare il fatturato, che si calcola al netto dell'IVA, e i corrispettivi si deve fare riferimento a tutte le fatture attive e ai corrispettivi che riguardano operazioni (cessioni o prestazioni) con data di emissione in aprile.

A tale proposito, si porta a conoscenza dei destinatari della presente Circolare che il contributo va richiesto, inviando l'apposito modello, a far tempo dal pomeriggio del **15 giugno 2020** – *ma non si tratta un click day* - e non oltre il **13 agosto 2020**, all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di apposito intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure tramite una procedura web che l'Agenzia sta attivando sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il contributo spetta, tra l'altro, alle imprese e alle partite IVA a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta in presenza di due requisiti:

1 – aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro,

2 – l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Alla differenza del fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare dei ricavi pari al:

- 20% se i ricavi del 2019 non superano i 400 mila euro;
- 15% se i ricavi del 2019 non superano un milione di euro;
- 10% se i ricavi del 2019 non superano i 5 milioni di euro

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

A – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo **inferiore a 400 mila euro** e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60 mila euro contro 10 mila nell'aprile 2020: il contributo è pari al **20%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **10 mila euro**;

B – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo superiore a 400 mila euro ma inferiore ad **un milione di euro** e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al 15% della differenza di 50 mila euro, per un importo di **7.500 euro**;

C – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi per un importo superiore ad un milione ma inferiore a **5 milioni** di euro, e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al 10% della differenza di 50 mila euro, per un importo di **5 mila euro**.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Il contributo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta di presa in carico ovvero di scarto e, entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto con i motivi del rigetto.

E' previsto che possa essere presentata un'istanza di rinuncia.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto.

Successivamente all'erogazione, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati.

Qualora il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del contributo; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chi ha rilasciato una non veritiera autocertificazione di regolarità antimafia è, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

5.1.6. (STRALCIO NOTA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Si riporta la nota di pari oggetto della Lega Pro, al fine di informare le Società affiliate di rispettiva competenza di dover segnalare l'importo di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 100/7, N.O.I.F., maturati nella stagione sportiva 2019/2020, ovvero nelle stagioni precedenti, in previsione dell'avvio della s.s. 2020/2021.

NOTA SEGRETERIA LEGA PRO

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi invitiamo a chiedere alle Vostre Società se sono maturati premi /indennizzi a loro favore ex artt. 100/3 e 100/7 delle N.O.I.F., invitandole ad inviare una lettera di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- tesseramento@lega-pro.com (mail)
- tesseramento-legapro@legalmail.it (prec)

5.1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 18 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

PREMESSO

- che l'art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021";

- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il Consiglio Federale stabiliva l'interruzione definitiva dello "svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020" a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;

- che con deliberazione dell'8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale – nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 – ha delegato la Lega Nazionale Dilettanti alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) della richiamata deliberazione, tenendo conto in ogni caso della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive e tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

- che con deliberazione dell'8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale – nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 – ha fornito le specifiche indicazioni di cui al punto 10) della richiamata deliberazione in relazione al Campionato di Eccellenza organizzato dalla L.N.D. a livello territoriale, attribuendo altresì al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e alla Lega Nazionale Dilettanti unitamente alle sue articolazioni territoriali i poteri elencati, rispettivamente, ai punti 11) e 12) della deliberazione federale di che trattasi;

- che in attuazione dei criteri indicati dal Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, è necessario procedere alla definizione degli esiti dei Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, a valere per la Stagione Sportiva 2019/2020;

- che in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, si rende necessaria l'applicazione di criteri in deroga anche agli artt. 49 e 51, delle N.O.I.F., all'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della L.N.D. – fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. –, all'art. 27, del Regolamento della L.N.D., nonché al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 e all'adottando Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021;

tutto quanto innanzi premesso,

HA DELIBERATO

le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, come di seguito indicate.

Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati.

Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all'art. 51 delle N.O.I.F. ("classifica avulsa"), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.

Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell'interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate, si fa riferimento all'art. 51 delle N.O.I.F. ("classifica avulsa"), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.

Per quanto riguarda l'organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., non disputate a causa dell'interruzione delle competizioni sportive della L.N.D., sono assegnati attraverso una graduatoria specifica, che terrà conto prioritariamente delle Società classificate ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e del Girone "B" di Eccellenza del C.R. Piemonte Valle d'Aosta – considerati il valore del merito sportivo e la circostanza che le Società interessate si sono classificate al richiamato primo posto ex-aequo con identico numero di gare disputate ed ampio distacco dalla terza classificata – e successivamente delle 5 migliori Società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza all'esito dell'applicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Qualora si dovesse verificare una situazione di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra le Società direttamente interessate, a cura della Lega Nazionale Dilettanti. Le 7 Società individuate in base ai suddetti criteri saranno rese note dalla L.N.D. attraverso proprio Comunicato Ufficiale.

Non è assegnato direttamente il posto nell'organico del Campionato di Serie D 2020/2021 riservato, ex art. 49 N.O.I.F., alla Società vincente la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, la cui fase nazionale si è interrotta a causa dell'emergenza sanitaria da "Covid-19". Detta posizione viene assegnata a seguito di "riescaggio", in caso di posti disponibili nell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, sulla base di graduatorie predisposte secondo apposito Regolamento che sarà reso noto dalla L.N.D. con successiva comunicazione.

I Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono delegati a stabilire ulteriori promozioni, nei casi di posizioni particolari ai vertici delle classifiche dei Campionati Regionali e Provinciali, di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, ad eccezione di quello di Eccellenza maschile. Inoltre, giusta comunicazione alla L.N.D. del 10 Giugno 2020 a firma del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono autorizzati ad emanare le decisioni per l'individuazione dei criteri per la determinazione delle classifiche finali, con gli eventuali conseguenti verdetti in merito a promozioni e retrocessioni, relativamente ai Campionati Regionali e Provinciali Allievi e Giovanissimi della Stagione Sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha, altresì, deliberato quanto segue:

- Ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali è affidata l'individuazione e la pubblicazione dei criteri di riescaggio nei Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2020/2021;
- Alla Lega Nazionale Dilettanti è affidata l'individuazione e la pubblicazione della tabella dei riescaggi nel Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 relativa alle Società di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Al Dipartimento Interregionale è affidata l'individuazione e la pubblicazione della tabella dei riescaggi nel Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 relativa alle Società retrocesse dal medesimo Campionato nella Stagione Sportiva 2019/2020;
- Al Dipartimento Calcio Femminile è affidata l'individuazione e la pubblicazione dei criteri di riescaggio nel Campionato Nazionale di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, nonché la composizione dell'organico del predetto Campionato avuto anche riguardo al mancato svolgimento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza femminile 2019/2020;

- Alla Divisione Calcio a Cinque è affidata l'individuazione e la pubblicazione dei criteri di ripescaggio nei Campionati di rispettiva competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, nonché la composizione dell'organico dei sottoindicati Campionati:

1) Campionato Nazionale di Serie B maschile 2020/2021, avuto anche riguardo al mancato svolgimento della fase nazionale della Coppa Italia Regionale maschile di Calcio a Cinque 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali di Serie C-C1 2019/2020;

2) Campionato Nazionale di Serie A2 femminile 2020/2021, avuto anche riguardo al mancato svolgimento della fase nazionale della Coppa Italia Regionale femminile di Calcio a Cinque 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le squadre dei Campionati Regionali di Serie C femminile 2019/2020.

5.1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DEL 19 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

PREMESSO

- che l'art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021";

- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il Consiglio Federale stabiliva l'interruzione definitiva dello "svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020" a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;

- che con deliberazione dell'8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale, al fine di salvaguardare il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, tenendo conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni, stabiliva per il Campionato di Serie D 2019/2020 n.1 promozione e n.4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

- che con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019 veniva pubblicata la tabella dei punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio – promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020 per gli eventuali "riescaggi" nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021;

- che la stessa tabella dei punteggi, alla luce dell'interruzione dell'attività, necessita di un adeguamento che tenga conto di quanto applicato nella compilazione delle classifiche finali;

- che la stessa tabella dei punteggi, vista la straordinarietà della situazione, non debba tra l'altro prevedere per le Società interessate le preclusioni relative ai precedenti "riescaggi";

- che, in virtù di tanto, potranno essere ammesse in via prioritaria alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie D 2020/2021 tutte le Società classificatesi al secondo posto dei Campionati Regionali di Eccellenza 2019/2020, salvo quanto previsto dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020;

- che non potranno, in ogni caso, essere ammesse alla graduatoria dei ripescaggi le Società sanzionate per illecito sportivo in una delle seguenti Stagioni Sportive: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

- che il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;

tutto quanto innanzi premesso,

HA DELIBERATO

- di approvare la tabella dei punteggi delle Società di Eccellenza per gli eventuali "ripescaggi" nel Campionato di Serie D 2020/2021, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;

- di derogare alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 e all'adottando Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, nel senso di prevedere che per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari che verranno fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. per le Società di Eccellenza 2019/2020, saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2020/2021, l'alternanza verrà ristabilita secondo il principio per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

ALLEGATO A)

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2019/2020

Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D tutte le Società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020.

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione	punti 4
Società avente sede in capoluogo di Provincia	punti 3
Società avente sede in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti	punti 2
Società avente sede in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti	punti 1

DIRITTI SPORTIVI

(i punteggi non sono tra loro cumulabili) Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990).....	punti 3
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000).....	punti 2
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2010).....	punti 1

MERITI SPORTIVI

(I punteggi riferiti alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 non sono tra loro cumulabili)

Società seconde classificate Campionato di Eccellenza 2019/2020	punti 6
Società qualificate ai Quarti della fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza 2019/2020	punti 3
Società qualificate alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020	punti 1

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Campionato unico di Lega Pro, Serie C) - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.....	punti 3
Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019).....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019).....	punti 1
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)	punti 1
Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 31.12.2019	punti 1
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019): per ogni stagione.....	punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica)

Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....	punti 5
Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2019/2020.....	punti 5
Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....	punti 3
Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s.2019/2020.....	punti 3
Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....	punti 2
Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020.....	punti 2
Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s. s. 2019/2020.....	punti 1

Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019.....	punti 5
Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019	punti5
Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 -	punti 5
Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019	punti 5

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 5 in relazione alle condizioni generali dell'impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche: verbale Commissione Provinciale o Comunale di vigilanza del campo di giuoco - servizi aggiuntivi - capienza delle tribune - condizioni spogliatoi - impianto di illuminazione - dotazione di manto erboso. Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

Vengono inoltre confermate le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell'organico 2020/2021, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.

5.1.9. (STRALCIO CIRCOLARE 63 DEL 23 GIUGNO 200)

OGGETTO: Protocollo d'Intesa AIAC/LND

La Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il Protocollo d'Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il **1° Marzo ed il 30 Giugno 2020** così disponendo:

a) la **Società** provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio 2020;

b) nel caso in cui l'accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020, ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la Società provvederà altresì al pagamento della mensilità di Marzo 2020;

nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;

in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall'allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27;

c) il **Tecnico** tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;

d) l'importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come "Decreto Rilancio" – sarà coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.

Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale n. 217/A del 10 Giugno 2020, integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell'11 Giugno 2020.

In ragione dell'entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell'obbligatorietà dell'Allenatore abilitato in alcune categorie dell'attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l'inserimento di una norma transitoria volta a consentire l'esercizio dell'attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

5.1.10. ALLEGATI AL COMUNICATO UFFICIALE

- **Comunicato Ufficiale n. 312** (C.U. n.211/A FIGC - Integrazioni organico Collaboratori Procura Federale) del 9 giugno 2020;
- **Circolare n. 59** (Circolare n. 16-Centro Studi Tributarì LND) del 1 giugno 2020.
- **Circolare n. 60** (Circolare 17 - 2020 Centro Studi Tributarì LND) del 8 giugno 2020
- **Circolare n. 64** (Variazione attività ex art. 118 N.O.I.F. s.s. 2020 – 21) del 26/6/2020
- Circolare n. 65** (Circolare 19/2020 Centro Studi Tributarì) del 26/6/2020
- Circolare n. 66** (Art. 94ter delle N.O.I.F.) del 26/6/2020

6. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO MUTUI A TASSO ZERO PER LE SOCIETÀ

I finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità dei sodalizi di base, vanno da un minimo di 3000 a un massimo di 25000 euro. Rimborso in 6 anni, due dei quali di preammortamento.

Un'interessante opportunità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. L'Istituto per il Credito sportivo, in ossequio a quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", potrà erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati alle società sportive di base.

L'Istituto ha previsto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno - ai sensi del decreto - la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:

- Importo → da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;
- Durata → 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;
- pagamento prima rata → dopo i 2 anni di preammortamento; tasso d'interesse: totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;
- garanzia → 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non appena concluso l'iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Vincenzo Spadafora, che definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell'art.14 del Decreto Liquidità.

Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall'homepage del sito www.credito sportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che le SSD e le ASD interessate al finanziamento dovranno allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che le suddette sono affiliate da almeno 1 anno ed in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

Per informazioni è possibile contattare l'Istituto per il Credito Sportivo al numero verde **800.608.398** oppure inviare una e-mail a infoemergenzacovid19@creditosportivo.it

6.1. COMUNICAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

CRITERI DI DEFINIZIONE ESITI CAMPIONATI S.S. 2019-2020

Il **Consiglio Direttivo** del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 giugno 2020:

Visto l'Art. 218 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ed avuto presente che lo stesso prevede tra le altre cose che le Federazioni Sportive Nazionali possono adottare provvedimenti relativi

all'annullamento, la prosecuzione e la conclusione delle competizioni, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la Stagione Sportiva 2019/2020 nonché i provvedimenti relativi alle complessive modalità di organizzazione e ripresa dei Campionati per la Stagione Sportiva 2020/2021 e ciò in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Delibera pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. N. 197/A del 20 maggio 2020 con la quale veniva disposta l'interruzione delle competizioni sportive organizzate dalla L.N.D. a livello nazionale e territoriale;

Vista la Deliberazione pubblicata sul C.U. N. 214/A della F.I.G.C. del 10 Giugno 2020 con la quale, sulla base dei poteri conferiti alla F.I.G.C., viene fornita delega alla L.N.D. per la compilazione delle classifiche determinando le Società "promosse" e "retrocesse" per ogni singolo Campionato di propria competenza, tenendo conto in ogni caso della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive e tenuto, altresì, conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

Ritenuto che la stessa Delibera N. 214/A fa espresso riferimento alla salvaguardia del primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva raccomandando di tenere conto della situazione di classifica determinatasi al momento della "cristallizzazione" e ciò sia per le "promozioni" che per le "retrocessioni";

Vista la Delibera della L.N.D. pubblicata sul C.U. N. 324 del 18 giugno 2020 con la quale vengono indicate le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società "promosse" e "retrocesse" nei Campionati nazionali, regionali e provinciali per la Stagione Sportiva 2019/2020;

Avuto presente che la F.I.G.C. nel Consiglio Federale del 25 giugno 2020 ha ratificato, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega dell'11 giugno 2020 ed a seguito di richiesta formulata dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, in deroga a quanto stabilito dall'Art. 49 delle N.O.I.F., il blocco delle "retrocessioni" per i Campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 con eccezione del Campionato regionale di "Eccellenza" per il quale, lo stesso Consiglio dell'11 giugno u.s., ha deliberato l'effettuazione di 1 (una) sola "retrocessione" per Girone;

Avuto presente, ancora, che la Delibera N. 214/A ha concesso Delega alla L.N.D. ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle competizioni, tenuto conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei Campionati della prossima Stagione Sportiva 2020/2021;

Visti i criteri individuati dalla L.N.D. con Delibera N. 324 secondo i quali nell'ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla "promozione" e "retrocessione", si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all'Art. 51 delle N.O.I.F. (classifica avulsa) tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi – si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta e che, qualora due o più Società interessate alla "promozione" o alla "retrocessione" (Campionato di "Eccellenza") che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell'interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la c.d. *media dei punti*, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il numero delle gare effettivamente disputate. Qualora dovesse persistere la situazione di parità si fa riferimento all'Art. 51 delle N.O.I.F., tenendo conto che il criterio degli scontri diretti si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta;

Avuto presente che i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono delegati a stabilire ulteriori "promozioni", nei casi di posizioni particolari ai vertici delle classifiche dei Campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, ad eccezione di quello di "Eccellenza" maschile;

Vista la comunicazione alla L.N.D. del 10 giugno 2020 a firma del Presidente del S.G.S. che autorizza i Comitati Regionali ad emanare le decisioni per l'individuazione dei criteri per la determinazione delle classifiche finali, con i conseguenti verdetti in merito a "promozioni" e "retrocessioni" relativamente ai Campionati regionali e provinciali "Allievi Under 17" e "Giovanissimi Under 15" per la Stagione Sportiva 2019/2020;

Tenuto conto che la L.N.D. con Deliberazione N. 324 ha affidato ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali l'individuazione e la pubblicazione dei criteri di "Ripescaggio" nei Campionati di propria competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di ratificare la "cristallizzazione" delle **classifiche** di tutti i Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, siano essi di Calcio a 11, di Calcio a 5, maschile e femminile, nonché per tutta l'attività giovanile, al momento dell'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive stesse sulla base dei risultati definitivamente omologati.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE UNICO

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA									
Società'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN		
1	A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018	71	26	23	1	2	148	68	80	0											
2	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	69	26	23	2	1	190	60	130	1											
3	A.S.D. FUTSAL BARLETTA	57	26	18	5	3	150	91	59	0											
4	A.S.D. ARADEO	50	26	16	8	2	139	120	19	0											
5	A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE	44	26	14	10	2	118	85	33	0											
6	A.S.D. AZZURRI CONVERSANO	38	26	12	12	2	103	120	17	0											
7	A.S.D. SAN FERDINANDO 1942	36	26	11	12	3	114	120	6	0											
8	A.S.D. FUTSAL BRINDISI	34	26	10	12	4	115	133	18	0	3	2	1	1		15	14	1			
9	A.S.D. FUTSAL MONTE SANT ANGELO	34	26	11	14	1	150	149	1	0	3	2	1	1		14	15	1			
10	A.S.D. FUTSAL ANDRIA	33	26	10	13	3	108	104	4	0											
11	A.S.D. AUDACE MONOPOLI	30	26	9	14	3	89	115	26	0											
12	A.S.D. ARBORIS BELLI 1979	27	26	8	15	3	109	140	31	0											
13	A.S.D. JUST MOLA	24	26	7	16	3	97	139	42	0											
14	A.S.D. VOLARE POLIGNANO	21	26	6	17	3	73	129	56	0											
15	A.S.D. NEW TEAM PUTIGNANO	20	26	5	16	5	88	141	53	0											
16	A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE	14	26	4	20	2	87	164	77	0											

La Società **A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018** vincente Campionato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA									
Società'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN		
1	A.S.D. ALTA FUTSAL	49	20	16	3	1	83	44	39												
2	C.U.S. FOGGIA A.S.D.	42	20	13	4	3	81	52	29												
3	C.U.S. BARI A.S.D.	40	20	12	4	4	64	36	28												
4	A.S.D. FUTSAL TERLIZZI	39	20	12	5	3	95	59	36												
5	A.S.D. EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	37	20	12	7	1	72	73	1												
6	A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5	27	20	8	9	3	75	70	5		1	1			1	3	3				
7	A.S.D. POGGIORSINI CALCIO	27	20	8	9	3	66	73	7		1	1			1	3	3				
8	A.S.D. AZETIUM RUTIGLIANO C 5	26	20	8	10	2	84	96	12												
9	A.S.D. NETTUNO	23	20	7	11	2	77	96	19												
10	A.P.D. VIGOR BARLETTA	22	20	7	12	1	57	79	22												
11	A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	21	20	6	11	3	73	84	11												
12	A.S.D. NOX MOLFETTA	20	20	6	12	2	64	91	27												
13	A.S.D. SOCCER ALTAMURA	15	20	4	13	3	49	66	17												
14	A.S.D. BYRE	13	20	4	15	1	52	79	27												

La Società **A.S.D. ALTA FUTSAL** vincente girone.

GIRONE B

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA										I MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 G.S.D.VIRTUS SAN MICHELE	48	19	15	1	3	102	35	67									12,52	19
2 S.S.D.FUTSAL NOCI 2019 S.R.LI	45	19	14	2	3	82	37	45									12,37	19
3 A.S.D.GIOCO CALCIO TRA AMICII	36	18	12	6	1	100	87	13									12,00	18
4 A.S.D.FUTSAL LECCE	34	18	10	4	4	63	58	5									11,89	18
5 A.S.D.THURIAE	32	18	10	6	2	74	60	14									11,77	18
6 A.S.D.ATLETICO NOCI	31	18	9	5	4	63	48	15									11,72	18
7 A.S.D.COCOON FASANO	30	18	9	6	3	86	64	22									11,66	18
8 A.S.D.MEDANIA SPORT	27	18	8	7	3	89	76	13									11,50	18
9 ASD.BSSOCCER TEAM FASANO	18	19	6	13	1	79	96	17									10,95	19
10 A.S.D.APULIA FUTSAL CLUB	13	19	4	14	1	85	122	37									10,68	19
11 A.S.D.FUTSAL CAROVIGNO	12	19	3	13	3	73	102	29									10,63	19
12 A.S.D.GIOVANI CRYOS	11	19	3	14	2	70	121	51									10,58	19
13 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	9	18	3	15	1	76	136	60									10,50	18

La Società G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE vincente girone.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE UNICO

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA										I MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 A.S.D.NEW CAP 74	66	23	22	1	1	122	35	87									12,87	23
2 U.S.D.POLISPORTIVA FIVE BITONTO	60	22	20	2	1	110	24	86									12,72	22
3 A.S.D.SOCCER ALTAMURA	57	22	19	3	1	113	31	82									12,59	22
4 A.S.D.CAPO DI LEUCA	49	22	16	5	1	119	52	67									12,22	22
5 A.S.D.NUOVA ARCADIA	39	22	12	7	3	105	69	36									11,77	22
6 A.S.D.NOX MOLFETTA	38	22	12	8	2	88	64	24									11,72	22
7 A.S.D.ORTHURUS CANOSA	30	23	9	11	3	73	63	10									11,30	23
8 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	28	23	9	13	1	72	105	33									11,21	23
9 A.S.D.BLACK WHITE LEVERANO	26	23	8	13	2	61	85	24									11,13	23
10 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	24	23	7	13	3	55	92	37									11,04	23
11 A.S.D.DONA FIVE FASANO	20	22	6	14	2	42	69	27	3	2	1	1	4	4			10,90	22
12 A.S.D.ATLETICO MELFIGNANO	20	23	6	15	2	76	108	32	3	2	1	1	4	4			10,86	23
13 A.S.D.SIRIO	17	22	5	15	2	59	104	45									10,77	22
14 A.S.D.ESPERIA	14	22	4	16	2	50	111	61									10,63	22
15 A.S.D.FUTURA MARTINA	4	22	1	20	1	37	170	133									10,18	22

La Società A.S.D. NEW CAP 74 vincente Campionato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE UNDER 21

GIRONE UNICO

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA										I MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 A.S.D.FUTSAL BARLETTA	40	15	13	1	1	93	36	57										
2 A.S.D.BITONTO FUTSAL CLUB 2018	33	15	11	4	1	69	47	22	3	1	1			6	4	2		
3 A.S.D.SAN FERDINANDO 1942	33	15	11	4	1	87	51	36		1		1		4	6	2		
4 A.S.D.AUDACE MONOPOLI	26	16	8	6	2	57	52	5										
5 A.S.D.NEW TEAM PUTIGNANO	20	15	6	7	2	52	58	6										
6 A.S.D.FUTSAL ANDRIA	18	15	5	7	3	46	60	14										
7 A.S.D.JUST MOLA	14	15	4	9	2	39	58	19										
8 A.S.D.FUTSAL TERLIZZI	9	15	2	10	3	30	69	39										
9 A.S.D.THURIAE	3	15		12	3	28	70	42										

La Società A.S.D. FUTSAL BARLETTA vincente Campionato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE UNDER 17

GIRONE A

		CLASSIFICA GENERALE									CLASSIFICA AVULSA								
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!		
1	A.S.D.FUTSAL BISCEGLIE 1990	40	15	13	1	1	53	24	29	6	2	2			3		3		
2	G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO	40	16	13	2	1	102	32	70		2		2			3	3-		
3	A.S.D.VIRTUS MODUGNO	32	15	10	3	2	77	43	34										
4	A.S.D.CALCIO A 5 MANFREDONIA	24	15	8	7		54	52	2										
5	A.S.D.VIRTUS RUTIGLIANO	21	15	7	8		79	85	6-										
6	G.S.D.MOLFETTA BULL5	15	15	5	10		55	63	8-										
7	A.S.D.POLIS TERLIZZI	14	15	4	9	2	54	74	20-										
8	A.S.D.AQUILE MOLFETTA	10	15	3	11	1	44	80	36-										
9	A.S.D.FUTSAL CANOSA	3	15		12	3	38	103	65-										

La Società A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990 vincente girone.

GIRONE B

		CLASSIFICA GENERALE									CLASSIFICA AVULSA								
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!		
1	A.S.D.SPORTIVAMENTE AMICI	38	15	12	1	2	93	33	60										
2	A.S.D.AZZURRI CONVERSANO	33	15	10	2	3	83	26	57										
3	A.P.D.SAMMICHELE 1992	32	15	10	3	2	73	44	29										
4	A.S.D.ITRIA FOOTBALL CLUB	30	16	10	6		85	45	40										
5	A.S.D.MARTINA FUTSAL ACADEMY	24	15	8	7		71	83	12-										
6	A.S.D.GIOCO CALCIO TRA AMICI	21	15	7	8		76	79	3-										
7	A.S.D.ATLETICO CASSANO	10	15	3	11	1	35	77	42-										
8	ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	6	15	2	13		42	123	81-										
9	S.S.D.SPORT FIVE S.R.L.	3	15	1	14		48	102	54-										

La Società A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI vincente girone.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE UNDER 15

GIRONE A

		CLASSIFICA GENERALE									CLASSIFICA AVULSA								
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!		
1	G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO	39	13	13			119	22	97										
2	A.S.D.SPORTIVAMENTE AMICI	33	13	11	2		105	37	68										
3	A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	18	13	6	7		64	67	3-										
4	A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE	16	13	5	7	1	56	79	23-										
5	A.S.D.VIRTUS MODUGNO	15	13	5	8		70	63	7	3	2	1			12	11	1		
6	A.S.D.CALCIO A 5 MANFREDONIA	15	13	5	8		47	60	13-	3	2	1	1		11	12	1-		
7	A.S.D.FUTSAL BARLETTA	13	13	4	8	1	59	94	35-										
8	G.S.D.MOLFETTA BULL5	6	13	2	11		29	127	98-										

La Società G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO vincente girone.

GIRONE B

		CLASSIFICA GENERALE									CLASSIFICA AVULSA								
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!		
1	A.P.D.SAMMICHELE 1992	36	13	12	1		72	18	54										
2	A.S.D.AZZURRI CONVERSANO	31	13	10	2	1	81	20	61										
3	U.S. POLIGNANO A.S.D.	30	13	10	3		51	20	31										
4	S.S.D.SPORT FIVE S.R.L.	22	13	7	5	1	43	37	6										
5	POL. FORTITUDO A.D.	16	13	5	7	1	47	57	10-										
6	A.S.D.ITRIA FOOTBALL CLUB	12	13	4	9		32	53	21-										
7	A.S.D.ATLETICO CASSANO	6	13	2	11		10	80	70-										
8	A.S.D.THURIAE	1	13		12	1	21	72	51-										

La Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 vincente girone.

6.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

• CAMBIO DI SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• FUSIONI - SCISSIONI

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

Le Società interessate alle fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale e ai cambi di attività da settore giovanile a dilettanti e viceversa **dovranno richiedere l'apposito modulo allo scrivente Comitato Regionale** disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>

- Le richieste di **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE E TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **30 GIUGNO 2020**.

- Le richieste di **CAMBI DI SEDE SOCIALE, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE e SCISSIONE** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **8 LUGLIO 2020**.

- Le richieste di **CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA** potranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, a partire dal **22 GIUGNO 2020**.

a) **Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per** le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali:

- i verbali dovranno riguardare le **ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI**; non avendo titolo a deliberare le fusioni, le

scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali, **i soli** Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

- DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società oggetto del cambio, l'inserimento di una aggettivazione che deve **SEMPRE PRECEDERE** la denominazione e non seguire la denominazione;
- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") deve **PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

*Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va **SEMPRE** indicata, ai sensi della succitata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "POL.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

"NUOVA" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- **NON SONO AMMESSE** denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- **NON SONO AMMESSE** denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da della F.I.G.C.

- atto costitutivo **ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- statuto sociale **CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione**, ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI** (N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI** (N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)**VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (art. 17 e art. 18 N.O.I.F.)**VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ SORGENTE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
- **NUOVO** atto costitutivo
- **NUOVO** statuto della società sorgente dalla fusione

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto UNA conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **verbale dell'assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI**
(N.B. le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr> per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ NUOVO atto costitutivo
 - ✓ NUOVO statuto della società
 - ✓ disponibilità campo sportivo
 - ✓ tassa di affiliazione
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI

La domanda di cui all'oggetto, seguirà la procedura identica ad una nuova affiliazione:

- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, corredata dalla documentazione di rito:

- ✓ **atto costitutivo ORIGINARIO**
- ✓ **statuto sociale ORIGINARIO**
- ✓ **disponibilità campo sportivo**
- ✓ **dichiarazione di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico**
- ✓ **tassa di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti € 65,00**

(Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)

La richiesta compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

CAMBIO DI ATTIVITA' DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La domanda di cui all'oggetto, *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>*, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

6.2.1. STRALCIO NOTA SEGRETERIA DEL 18 GIUGNO 2020

Il Comitato Regionale Puglia

Vista la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che con decisione n. 8 del 24/7/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio disciplinare afferente il deferimento del Procuratore Federale nota 10356/1297pf17-18MS/CD/SDS del 22/03/2019 e conseguentemente dichiarava l'inefficacia della decisione adottata con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 105 del 28/6/2019 ai sensi dell'art. 34 bis commi 4 e 6 Codice di Giustizia Sportiva oggi art. 110 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva nei confronti dei reclamanti:

U.G. MANDURIA SPORT, Sig. OBIETTIVO Antonio Salvatore, Sig. MASCIULLO Costantino, Sig. RENIS Antonio, Sig. ADAMUCCIO Lorenzo, Sig. MANTA Cosimo.

Visto il parere emesso dalla Corte Federale d'Appello – Sezione Consultiva reso nell'adunanza di sezione del 18/2/2020 nota di trasmissione prot. N. 14189 del 31/01/2020 con la quale il Presidente della F.I.G.C. ha trasmesso la nota 4990 dell'11/11/2019 del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. con la quale si richiedeva parere interpretativo in ordine all'art. 110 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in ordine agli effetti conseguenti alla dichiarazione di "estinzione del giudizio disciplinare" anche nei confronti dei soggetti non appellanti, per i quali la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva è passata in giudicato.

Preso atto di tale parere

COMUNICA

Di estendere gli effetti di detta decisione n. 8 della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite del 27/7/2019 anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti dal suddetto procedimento disciplinare, che non hanno impugnato la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

In conseguenza

ANNULLA

Le sanzioni disciplinari irrogate con detta decisione nei confronti di:

A.S.D. TOMA MAGLIE, sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019 - 2020;

U.S. GALATONE A.S.D., sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi quando dovesse cessare la sua inattività dalla affiliazione della F.I.G.C.;

A.S.D. PRO ITALIA GALATINA, sanzionata con l'esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie;

Sig. Luciano COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Pasquale Danilo COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Giuseppe SPADAVECCHIA, sanzionato con 4 anni di inibizione;

Sig. Giuseppe Pietro MOSCA, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

Sig. Daniele GALLONE, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Mauro GIORDANO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Massimo DE LEO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Christian CIMARELLI, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Rudi PREVIDERIO, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

6.2.2. SVINCOLI ARTICOLO 108

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati dal 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F.

CORSO UEFA C ON-LINE DELLA PUGLIA

Lunedì 22 giugno 2020 parte il Corso UEFA C online, bandito dal Settore Tecnico con CU n .332 del 28 maggio 2020.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. con CU n. 332 del 28/5/2020 e con CU n.332 bis indice i Corsi per Allenatori Giovani Calciatori e ne affida l'attuazione in Puglia al Settore Giovanile e Scolastico.

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l'attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l'obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8. L'elenco dei candidati è stato creato dal Comitato Regionale LND Puglia, ed inviato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. al Settore Tecnico della F.I.G.C. entro la data del 16 giugno 2020.

Il Settore Giovanile e Scolastico regionale ha ricevuto dal ST l'elenco dei 60 ammessi, convocandoli ad adempiere a quanto previsto per l'ammissione al corso. In caso di rinunce, si provvederà a scorrere l'elenco ricevuto dal ST.

Questi i 60 corsisti ammessi al momento al corso, anche a seguito delle rinunce di TESTINI Simone e SCHITO Luigi:

N.	Cognome	Nome
1	ALLIGRI	PAOLO SALVATORE
2	ANTONICELLI	GIULIANO
3	APRILE	MICHELE
4	BALDASSARRE	FRANCESCO
5	BARBATO	DANIELE
6	BELLINO	VALENTINO
7	BELVISO	SAVERIO
8	BORGIA	VINCENZO
9	BRUNO	DANTE
10	BUCCOLIERI	FRANCESCO
11	CAMPA	BENIAMINO
12	CARRER	DAIANA
13	CARUSO	FILIPPO
14	CASAMASSIMA	FULVIO

15	CECI	ANTONIO
16	CIUFFREDA	MICHELE
17	COLUCCIA	GIACOMO
18	COSMANO	GIACOMO
19	DE LUCA	STEFANO
20	DIPAOLA	GIOVANNI
21	EPIFANI	ANDREA
22	ESPOSITO	GIUSEPPE
23	FURNO	DAVIDE MARIO
24	GATTO	BIAGIO
25	LAMANNA	PIERO
26	LECCE	IVAN
27	LICCI	SERGIO
28	MACCIONE	FABRIZIO
29	MAIO	GIOVANNI
30	MANDORINO	STEFANO
31	MARSEGLIA	PIERO
32	MARZANO	GIAMPIERO
33	MASELLA	CIRO
34	MASSA	VINCENZO
35	MELPIGNANO	COSIMO
36	MIGGIANO	VINCENZO
37	MINETOLA	VITTORIO
38	MISCHITELLI	ANTONIO CLAUDIO
39	MORELLO	PIER PAOLO
40	NOVIELLI	FABRIZIO
41	PASQUADIBISCEGLIE	LUCA
42	PERRACCHIO	VINCENZO
43	PINO	RICCARDO
44	POLLINO	SALVATORE
45	RAGNO	CLAUDIO
46	RICCIARDI	RENATO MICHELE
47	RIFORMATO	MASSIMO
48	ROMANO	GIORGIO
49	SAMMARCO	ANNIBALE
50	SANSIVIERO	CARLO ANDREA
51	SCANDAMARRE	MICHELE
52	SCHIRINZI	LUCA EMANUELE
53	SILVESTRI	MATTEO
54	SPADA	FRANCESCO
55	SPORTELLI	FRANCESCO
56	STEA	VITANTONIO
57	STEFANINI	ORAZIO ANTONIO
58	VENTURA	ALESSANDRO
59	VINO	MICHELE
60	ZONILE	BALILLA

Responsabile del Bando: Settore Tecnico FIGC

Responsabile dell'elenco dei candidati: Comitato Regionale LND

Responsabile dell'organizzazione del Corso: Settore Giovanile e Scolastico Puglia

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 97 F.I.G.C. - S.G.S. del 12 Giugno 2020

CENTRI ESTIVI/CAMPI ESTIVI 2020

Come previsto dal CU n.1 SGS, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Allegato Comunicato ufficiale e modello di domanda.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di svolgimento
ASD LA QUERCIA	C.S. "La Quercia" S.C. del Rosario, 12 – PUTIGNANO (BA)	Dal 15/06/2020 al 31/07/2020
ASD ATLETICO MANDURIA	C.S. "S.Anna" Via Magna Grecia, 29 – MANDURIA (TA)	Dal 22/06/2020 al 31/07/2020
ASD ALTO SALENTO	C.S. "C. Laserra" – AVETRANA (TA)	Dal 01/07/2020 al 31/08/2020

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a: puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD SAN PAOLO LEVANTE	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	25-29 Giugno 2020	Dalle 18:00 alle 20:00

ASD SAN PAOLO LEVANTE	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	2 Luglio 2020	Dalle 18:00 alle 20:00
-----------------------	--	---------------	------------------------

COMUNICATO UFFICIALE N. 98

F.I.G.C. – S.G.S. del 16/06/2020

RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI

Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per sottoporre a prova giovani calciatori all'interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell'attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi Protocolli attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l'attività di allenamento consentita dalle predette norme è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza l'allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di svolgimento degli stessi sport di squadra, i Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali non possono ovviamente essere autorizzati.

In allegato Comunicato Ufficiale n. 98

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

GRADUATORIA RIPESCAGGI CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

A seguito della delibera che ratifica la “*crystallizzazione*” delle classifiche di tutti i campionati e in particolare del Campionato di Serie C2 maschile di Calcio a 5 e secondo i criteri definiti nel C.U. 56 del 30 gennaio 2020 la graduatoria di merito per l'eventuale ripescaggio nel prossimo Campionato di Serie C1 è così composta:

1	S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	Vincente 'GARA F' della 2^ FASE PLAY-OFF di serie C2 Miglior coefficiente disciplina - 0,21
2	C.U.S. FOGGIA A.S.D.	Perdente 'GARA F' della 2^ FASE PLAY-OFF di serie C2 Peggior coefficiente disciplina - 0,53
3	A.S.D. MEDANIA SPORT	Perdente Finale Coppa Puglia
4	A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI	Perdente 'GARA E' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 Miglior coefficiente disciplina - 0,63
5	C.U.S. BARI A.S.D.	Perdente 'GARA E' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 Peggior coefficiente disciplina - 1,40
6	A.S.D. FUTSAL TERLIZZI	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 1 ^a classificata Miglior coefficiente disciplina - 0,60
7	A.S.D. FUTSAL LECCE	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 2 ^a classificata Peggior coefficiente disciplina - 1,11
8	A.S.D. THURIAE	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 3 ^a classificata Miglior coefficiente disciplina - 0,72
9	A.S.D. EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 4 ^a classificata Peggior coefficiente disciplina - 1,85

RISULTATI

UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
(1) BITONTO FUTSAL CLUB 2018	- AUDACE MONOPOLI	2 - 4	
FUTSAL ANDRIA	- SAN FERDINANDO 1942	2 - 8	
FUTSAL TERLIZZI	- NEW TEAM PUTIGNANO	2 - 2	
THURIAE	- JUST MOLA	1 - 2	

(1) - disputata il 04/03/2020

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
(1) FUTSAL CANOSA	- POLIS TERLIZZI	5 - 5	
MOLFETTA BULL5	- CALCIO A 5 GIOVINAZZO	2 - 4	
(2) VIRTUS MODUGNO	- FUTSAL BISCEGLIE 1990	2 - 2	
(3) VIRTUS RUTIGLIANO	- CALCIO A 5 MANFREDONIA	8 - 9	

(1) - disputata il 01/03/2020

(2) - disputata il 29/02/2020

(3) - disputata il 05/03/2020

GIRONE B - 8 Giornata - R			
(1) MARTINA FUTSAL ACADEMY	- SPORTIVAMENTE AMICI	1 - 4	
(2) MARUGGIO SOCIAL SPORT	- ITRIA FOOTBALL CLUB	2 - 8	
SAMMICHELE 1992	- AZZURRI CONVERSANO	3 - 2	
(1) SPORT FIVE S.R.L.	- ATLETICO CASSANO	3 - 4	

(1) - disputata il 28/02/2020

(2) - disputata il 02/03/2020

GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) ATLETICO CASSANO	- SAMMICHELE 1992	-	*D
MARTINA FUTSAL ACADEMY	- AZZURRI CONVERSANO	1 - 7	
(2) MARUGGIO SOCIAL SPORT	- SPORTIVAMENTE AMICI	1 - 10	
SPORT FIVE S.R.L.	- GIOCO CALCIO TRA AMICI	2 - 3	

(1) - disputata il 23/12/2019

(2) - disputata il 28/12/2019

*Vedasi delibera del Giudice Sportivo

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
POLIGNANO A.S.D.	- AZZURRI CONVERSANO	1 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
BARLETTA CALCIO A CINQUE	- CALCIO A 5 MANFREDONIA	1 - 0	
(1) FUTSAL BARLETTA	- CALCIO A 5 GIOVINAZZO	3 - 4	
SPORTIVAMENTE AMICI	- DI DOMENICO FOOTBALL	9 - 2	

(1) - disputata il 20/02/2020

GIRONE B - 5 Giornata - R			
(1) SPORT FIVE S.R.L.	- FORTITUDO A.D.	3 - 2	

(1) - disputata il 21/02/2020

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
CALCIO A 5 MANFREDONIA	- FUTSAL BARLETTA	1 - 7	(1) ATLETICO CASSANO	- AZZURRI CONVERSANO	1 - 13
(1) DI DOMENICO FOOTBALL	- VIRTUS MODUGNO	5 - 3	FORTITUDO A.D.	- ITRIA FOOTBALL CLUB	7 - 4
MOLFETTA BULL5	- BARLETTA CALCIO A CINQUE	6 - 10	POLIGNANO A.S.D.	- SAMMICHELE 1992	0 - 5
SPORTIVAMENTE AMICI	- CALCIO A 5 GIOVINAZZO	1 - 2	(2) SPORT FIVE S.R.L.	- THURIAE	4 - 2

(1) - disputata il 03/03/2020

(1) - disputata il 02/03/2020
(2) - disputata il 27/02/2020

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 19 GIUGNO 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALI

GARE DEL 1/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RECCHIA KOSMAS (NEW TEAM PUTIGNANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AVELLA GIANDOMENICO (FUTSAL TERLIZZI)

LOVECE ALESSIO

(NEW TEAM PUTIGNANO)

GARE DEL 4/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LACITIGNOLA DANILO

(AUDACE MONOPOLI)

VERRIELLO ALESSIO

(BITONTO FUTSAL CLUB 2018)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 23/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/12/2019 ATLETICO CASSANO - SAMMICHELE 1992

IL G.S.T., esaminati gli atti ufficiali, rilevato,

che al 23° del primo tempo, si verificava un infortunio ad un giocatore della società Atletico Cassano, il signor Dellisanti Leonardo;

che tale infortunio, avveniva, in maniera del tutto fortuita a seguito di un contrasto con un calciatore della squadra ospite;

che a causa del violento scontro il calciatore Dellisanti Leonardo, perdeva i sensi ma grazie al pronto intervento di un medico presente all'interno del palazzetto, lo stesso riprendeva conoscenza e veniva trasportato, con un mezzo del 118, presso il pronto soccorso;

che, dopo l'infortunio, vi è stata, da parte di soggetti appartenenti alle due tifoserie una invasione di campo, come specificato nel supplemento di rapporto di gara redatto dall'arbitro;

che, dopo l'accaduto entrambe le squadre hanno deciso di non continuare la gara, sicché l'arbitro sospendeva definitivamente la gara;

tanto premesso

DELIBERA

di comminare a carico della Società Atletico Cassano e della Società Polisportiva Sannicchiele la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6 e 6 - 0 ;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO CASSANO

Vedi delibera.

SAMMICHELE 1992

Vedi delibera.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DAMBROSIO MATTIA

(ATLETICO CASSANO)

GARE DEL 28/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETRONELLA MARTINO (MARTINA FUTSAL ACADEMY)

AMMONIZIONE (III INFR)

CITO FLAVIO (MARTINA FUTSAL ACADEMY)

GARE DEL 2/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOMBARDI ANTONIO (MARUGGIO SOCIAL SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LOMBARDI ANTONIO (MARUGGIO SOCIAL SPORT)

GARE DEL 3/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMBRUOSO VITO (AZZURRI CONVERSANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BITETTO DAVIDE (SAMMICHELE 1992)

LAURIA CRISTIAN (SAMMICHELE 1992)

GIUSEPPE (SAMMICHELE 1992)

TUNZI NICOLA (SAMMICHELE 1992)

AMMONIZIONE (I INFR)

LATELA GIOVANNI MARIA (AZZURRI CONVERSANO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 18/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLATTE ANDREA (BARLETTA CALCIO A CINQUE)

GARE DEL 4/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE

VALENTINI DOMENICO (AZZURRI CONVERSANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLUZZI EMILIANO (POLIGNANO A.S.D.)

RIAPERTURA TERMINI DEI PROCEDIMENTI

A seguito del ripristino di tutti i servizi in favore delle Società dilettantistiche e giovanili pugliesi, stante la riapertura degli uffici del C.R. Puglia LND con inibizione dell'accesso al pubblico, si comunica che a decorrere dal presente Comunicato Ufficiale gli Organi di Giustizia Sportiva operativi presso il Comitato Regionale hanno ripreso il regolare svolgimento delle proprie attività.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Gioacchino GHIRO, e con la partecipazione del sig. Domenico CATALDO (Rappresentante A.I.A.) nella riunione del 17 Giugno 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1

GARA: A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE - A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB del 29/2/2020 (Reclamo della A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DA SILVA Bruno Alexandre di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 6/3/2020 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione del Primo Giudice che va condivisa e confermata;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

GARA: A.S.D. ARADEO - A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB del 3/3/2020 (Reclamo della A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara – penalizzazione di n. 1 punto in classifica e ammenda € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 6/3/2020 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che, con comunicazione del 3/3/2020 ore 16.55, la Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia ha invitato la società reclamante a rispettare la programmazione del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque recandosi a Aradeo per disputare la gara in epigrafe citata;

rilevato che con la suddetta comunicazione si rappresentava che il sindaco del comune di Aradeo, a seguito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili militari e sanitarie, aveva rassicurato sulla assenza di esigenze di carattere sanitario;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei seguenti orari:

MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: **080/5699014**

Email: pugliac5@figc.it

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/6/2020.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati